

L'OFFERTA DI UN LAVORO AUTONOMO ED ESTERNO NON RAPPRESENTA RICOLLOCAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 6625/2011, ha ritenuto che, in caso di ristrutturazione aziendale, il rifiuto di un'attività lavorativa autonoma ed esterna all'azienda, da parte del lavoratore dipendente, non rappresenta giustificato motivo di licenziamento del lavoratore medesimo.

Secondo la Corte, infatti, in caso di soppressione della posizione lavorativa, l'offerta di un'attività di natura diversa non prova l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni analoghe, prova che, come precisa, spetta al datore di lavoro.